

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88

O G G E T T O

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del Procedimento.

L'anno duemilatredecim addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:20, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita.

TINELLO Maurizio	Sindaco	P
NEODO Roberto	Assessore	P
NOIATO Vito	Assessore esterno	P
BERNARDINELLO Gianluca	Assessore	P
BETTINELLI Gianpaolo	Assessore	P

Assiste alla seduta il Sig. Finesso Emanuela in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. TINELLO Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

S	Deliberazione Immediatamente eseguibile
S	Comunicata ai capigruppo
N	Deliberazione Soggetta a ratifica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto “*Semplifica Italia*”, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012, che hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9 della Legge n. 241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqües;

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- L’art. 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell’obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- Le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell’amministrazione nel provvedere, prevedendo l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro i trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la Legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazioni per i seguenti pregnanti motivi:

- La materia è stata oggetto di innovazione con l’articolo 7 della Legge n. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- A seguito della citata Legge n. 69/2009, il rinnovato articolo 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine di precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3,4 e 5 dell’art. 2 della Legge n. 241, prevedano un termine diverso;
- All’adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell’amministrazione;
- In ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- Tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della “*sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento*”;
- Nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;

- I termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

RICORDATO, altresì, che la Legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedimentali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- Sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della Legge n. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- Sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO:

- Che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1-*bis*, e nell'articolo 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- Che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VALUTATO che la norma:

- Costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti a livello apicale;
- Attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*" intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

VALUTATO altresì, che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- Impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- Assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti

amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15)

- Impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie a fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- Obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola frase (art. 1, comma 30);
- Delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

RICORDATO che il comma 7 della predetta Legge n. 190/2012 prescrive che *“Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*;

RICORDATO altresì, che la Legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività”*;

RITENUTO per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e viepiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del T.U.E.L. n. 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RICORDATO l'art. 54 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere “b” e “c”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

CON votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di individuare in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990;
3. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
4. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e al Segretario Comunale;
6. Di disporre, a cura del Segretario generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di PETTORAZZA GRIMANI in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;
7. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

UFFICIO: SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Pettorazza Grimani, 27-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to FINOTTI PAOLO

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to TINELLO Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to Finesso Emanuela

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.


Il/la sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno 30 GEN. 2014 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi. (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
F.to LODO GIUSEPPINA

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

30 GEN. 2014



IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

30 GEN. 2014

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____,
- E' stata comunicata, con lettera n. *218* in data *30 GEN. 2014* ai signori capigruppo consiliari cosl come prescritto dall'art. 125, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA